SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

78° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 1983

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574 » (2094) (Discussione e rinvio)

PRESIDE	N1	ΓE										. 1	Pa	g.	667,	669
CARPING	Э,	sot	to.	seg	ŗe	tar	io	đi	S	tat	0	per	- 1	e	fi-	
nanze															•	667

I lavori hanno inizio alle ore 11,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574 » (2094)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574 ».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, il 10 febbraio 1983, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

CARPINO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, mi permetto di presentare alcuni emendamenti al disegno di legge, del quale sottolineo l'urgenza.

Emendamenti all'articolo 1:

al primo comma, le parole: «, mediante la formazione di un quadro suppletivo, con decorrenza 31 dicembre 1981 » sono sostituite dalle seguenti: « con decorrenza 1º gennaio 1982 »;

al secondo comma, il primo periodo, fino alle parole: « grado di maggiore », è

78° RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1983)

sostituito dal seguente: « Di seguito alle predette promozioni, con la medesima decorrenza, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sono effettuate ulteriori trentanove promozioni al grado di maggiore »; nel secondo periodo la parola: « altro », prima delle parole: « quadro suppletivo », è sostituita dalla parola: « un ».

Emendamenti all'articolo 2:

nel periodo introduttivo, le parole: « annesse alla legge 2 dicembre 1980, n. 794 » sono sostituite dalle seguenti: « annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 »;

alla lettera *a*) le parole: « quarantacinque unità, con decorrenza 1° gennaio 1982 » sono sostituite dalle seguenti: « quarantuno unità, con decorrenza 1° gennaio 1982, di seguito alle promozioni disposte dal precedente articolo 1 »;

alla lettera b) le parole: « trentasette unità » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei unità ».

Emendamento all'articolo 3:

al primo comma:

le parole: « annesse alla legge 2 dicembre 1980, n. 794, il numero delle promozioni » sono sostituite dalle seguenti: « annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il numero annuale delle promozioni »;

le parole: « cinquantuno unità » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta unità »;

le parole: « quarantasette unità » sono sostituite dalle seguenti: « quarantaquattro unità »;

le parole: ventinove unità » sono sostituite dalle seguenti: « ventisette unità ». Emendamenti all'articolo 4:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le eccedenze negli organici del grado di maggiore e di tenente colonnello stabiliti dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, determinate per effetto delle promozioni previste dalla presente legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, che si verificheranno in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge»;

dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« La presente legge non si applica agli ufficiali che, per qualsiasi causa, siano cessati dal servizio permanente in data antecedente a quella della sua entrata in vigore. ».

Emendamento all'articolo 5:

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, per l'avanzamento al grado di capitano, si prescinde dal requisito del periodo minimo di comando previsto dalla tabella n. 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 ».

Emendamento all'articolo 6:

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

- « La Commissione ordinaria di avanzamento della Guardia di finanza è composta:
- a) dal comandante in seconda della Guardia di finanza;
- b) dai quattro generali di brigata della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo più anziani in ruolo;
- c) dal colonnello della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo ».

6^a COMMISSIONE

78° Resoconto sten. (16 febbraio 1983)

Emendamento aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

Sono fatte salve le posizioni in ruolo acquisite o da acquisire per effetto dell'attribuzione dei vantaggi di carriera, ai sensi della legge 3 maggio 1971, n. 320, conseguenti al superamento del corso superiore di polizia tributaria negli anni 1981 e 1982.

In deroga a quanto disposto dalla legge 3 maggio 1971, n. 320, agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria o che terminino detto corso nel periodo transitorio dal 1983 al 1985 i vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di Scuola di polizia tributaria sono attribuiti anche nel ruolo di tenente colonnello nella misura pari ad un quarto dell'organico del grado di maggiore ridotto del 5 per cento.

Emendamento all'articolo 7:

al primo comma sostituire le parole: « lire 169 milioni » e « lire 235 milioni » rispettivamente con le seguenti: « lire 165 milioni » e « lire 194 milioni ».

P R E S I D E N T E . Ritengo, onorevoli colleghi, che sia opportuno rinviare la discussione del disegno di legge in modo da poter esaminare le proposte di modifica del Governo riservandoci, se risulterà necessario, di sottoporre tali emendamenti al parere della 5^a e della 1^a Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

11 Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI